

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIETRO SIRENA

Nella seduta del 01/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

I ricorrenti hanno affermato che:

-il 28 giugno 2010, avrebbero stipulato con la banca resistente un contratto di mutuo fondiario, il quale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, sarebbe «*regolato ad un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 [...] superiore, in essere per valuta data di decorrenza del trimestre maggiorato di 1,80 [...] punti in ragione d'anno*»; -nessuna clausola di tale contratto prevederebbe che, laddove il tasso variabile scenda al di sotto di una certa soglia, il mutuatario debba pagare gli interessi secondo un tasso minimo (c.d. *floor clause*, o "tetto minimo"); -dal maggio del 2015, l'Euribor di cui si tratta avrebbe avuto un tasso negativo; -la banca resistente si sarebbe tuttavia rifiutata di ricalcolare il piano di ammortamento del suddetto finanziamento.

Ciò posto, i ricorrenti hanno chiesto che: -sia ordinato alla banca resistente di rideterminare, a far tempo dal maggio del 2015, il piano di ammortamento del finanziamento di cui si tratta.

La banca ha resistito al ricorso, affermando che:

-a seguito del reclamo, avrebbe provveduto a effettuare il ricalcolo chiesto dai ricorrenti, detraendo dal loro debito la somma di € 74,71.

Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che: -il ricorso sia respinto, perché infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

Si deve premettere che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* della Banca d'Italia (sez. I, § 2), «*se le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere*».

A proposito della questione che costituisce oggetto del presente giudizio, si deve rilevare che la comunicazione della Banca d'Italia datata 3 febbraio 2016 ha sollecitato gli intermediari affinché provvedano a tenere i seguenti comportamenti: «*a) attenersi a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza e correttezza e alla rigorosa applicazione delle condizioni pattuite con la clientela. In particolare, gli intermediari dovranno astenersi dall'applicare di fatto clausole di c.d. "tasso minimo" ("floor clause") non pubblicizzate e non incluse nella pertinente documentazione di trasparenza e nella modulistica contrattuale; [...] c) condurre sollecitamente una verifica delle condotte sinora seguite nella determinazione degli interessi dovuti e provvedere alla conseguente restituzione nel caso in cui tali condotte risultino in contrasto con quanto precisato al punto a)*».

Nel presente giudizio, posto che nessuna clausola di c.d. tasso minimo (o *floor clause*) è stata pubblicizzata e inclusa nella pertinente documentazione di trasparenza e nella modulistica contrattuale, la banca resistente ha provato che, a seguito del reclamo, ha provveduto a rideterminare il piano di ammortamento del finanziamento di cui si tratta, applicando quanto prescritto dalla suddetta comunicazione della Banca d'Italia. La banca resistente ha altresì provato che, all'esito di tale rideterminazione del piano di ammortamento di cui si tratta, ha provveduto ad accreditare ai ricorrenti la somma di € 74,71 a titolo di restituzione degli interessi non dovuti.

Tale comportamento della banca ricorrente è conforme alle prescrizioni della Banca d'Italia, cosicché si deve ritenere che la pretesa dei ricorrenti sia stata pienamente soddisfatta,

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA